

**SCHEMA DI ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI  
DATI <sup>1</sup>**

TRA  
 \_\_\_\_\_ (indicare Cliente) con sede legale in  
 \_\_\_\_\_ (di seguito anche il “**Cliente**”),  
 da una parte,  
 E  
 \_\_\_\_\_ (indicare SWH) con sede legale in  
 \_\_\_\_\_ (in seguito anche la “**Software House**” o “**SWH**”),  
 dall'altra parte,

(il Cliente e la SWH, indicati di seguito, singolarmente, come la “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”).

Premesso che:

1. le Parti hanno sottoscritto un contratto (di seguito “**Contratto**”) di concessione della licenza d'uso del Software gestionale sviluppato e prodotto dalla SWH e di svolgimento dei Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice di condotta, come specificati nel Contratto che possono comportare operazioni di trattamento di dati personali eseguite dalla medesima SWH per conto del Cliente;
2. in relazione alle suddette operazioni di trattamento di dati personali, il Cliente riveste dunque il ruolo di Titolare del trattamento [o di “Responsabile del trattamento”]<sup>2</sup>, mentre la SWH opera in qualità di Responsabile del medesimo trattamento [o di “Sub-responsabile del trattamento”]<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito il “**Regolamento**” o “**GDPR**”);
3. in particolare, la SWH dichiara, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del GDPR, di aderire al “Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale” (di seguito il “**Codice di condotta**”) e pertanto dichiara di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire che il suddetto


<sup>1</sup> Si riporta qui di seguito il testo esemplificativo di articolo da inserire nel Contratto con il Cliente, contenente il rinvio allo schema di Accordo sul trattamento dei dati personali da allegare al medesimo Contratto:

**“Art. ... - Trattamento dei dati personali**

*In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dei Servizi, il Fornitore conferma di svolgere tale trattamento in qualità di Responsabile/Sub-responsabile per conto del Cliente, quale Titolare/Responsabile del medesimo trattamento, e, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, si impegna a garantire il rispetto degli obblighi previsti nell'Accordo sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato ..., contenente anche la descrizione del suddetto trattamento dei dati personali. (...).”*

<sup>2</sup> Sostituire con “Responsabile del trattamento”, ove il Cliente agisca invece in tale qualità per conto di un soggetto terzo quale Titolare, adeguando anche le successive parti in cui si indica il Cliente quale Titolare del trattamento (da sostituire, in tal caso, con “Responsabile del trattamento”).

<sup>3</sup> Inserire “ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito “Sub-Responsabile”)”, ove, come indicato al precedente commento, il Cliente agisca già quale Responsabile del trattamento e uniformare anche tutte le successive parti (sostituendo il termine di “Responsabile” riferito alla SWH con “Sub-Responsabile”)



trattamento di dati personali sia effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “**Codice privacy**”);

4. il Cliente prende atto che la presente proposta di accordo è formulata sulla base dello schema di Accordo sul trattamento dati ex art. 28 del GDPR, di cui all’Allegato C del suddetto Codice di condotta.

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito “**Accordo**”), le Parti convengono quanto segue.

## 1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## 2. Oggetto dell’Accordo

2.1. Con il presente Accordo le Parti convengono di disciplinare gli obblighi assunti dalla SWH quale Responsabile del trattamento<sup>4</sup> dei dati personali effettuato per conto del Cliente, quale Titolare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto.

## 3. Descrizione del trattamento dei dati personali

3.1. La esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto comporta, da parte della SWH, il trattamento di dati personali descritto nell’Allegato A del presente Accordo.

## 4. Obblighi della SWH


4.1. Fermi gli obblighi che le disposizioni del GDPR e le previsioni del Codice di condotta pongono direttamente a carico della SWH quale Responsabile del trattamento<sup>5</sup>, quest’ultima si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale i seguenti obblighi:

- a) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite dal Cliente, ad integrazione di quanto già previsto dal Codice di condotta ... [*anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Titolare medesimo e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, al Cliente*]<sup>6</sup>;
- b) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto la propria autorità e fornire loro adeguate istruzioni per lo svolgimento delle attività di trattamento verificandone l’osservanza anche con riferimento agli obblighi di riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Codice di condotta;
- c) adottare gli standard e misure per la sicurezza dei dati personali previsti dal Codice di condotta e, in particolare, dai relativi Allegati A e B, vigilando sulla applicazione delle stesse, in modo da ridurre al minimo i rischi di violazioni dei dati personali. Qualora il Cliente richieda

<sup>4</sup> V. note 1 e 2


<sup>5</sup> V. nota 2

<sup>6</sup> *Facoltativo: si può eliminare per SWH che non abbiamo operatività con estero o rapporti con soggetti (subfornitori, partner, ecc.) stabiliti extra UE*



- di adottare misure di sicurezza aggiuntive, la SWH si riserva il diritto di valutarne la fattibilità e potrà applicare costi aggiuntivi a carico del Cliente per tale implementazione;
- d) assistere il Cliente, per quanto di relativa competenza, nel garantire il rispetto degli obblighi in tema di sicurezza, di notifica al Garante per la protezione dei dati personali di eventuali violazioni dei dati personali e, se del caso, comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto di quanto già previsto in proposito dagli articoli 10, 11 e 12 del Codice di condotta, nonché della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione della stessa SWH;
  - e) comunicare al Cliente per iscritto, senza indebito ritardo, eventuali incidenti di sicurezza che possano configurare una violazione dei dati personali trattati ai fini della esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, provvedendo alla relativa gestione secondo quanto previsto dall'art. 12 del Codice di condotta. Tutte le informazioni ricevute dal Cliente in occasione della comunicazione della violazione da parte del Produttore di Software dovranno essere considerate informazioni riservate e potranno essere comunicate a terzi solo per adempiere ad obblighi imposti dalla normativa vigente;
  - f) collaborare con il Cliente per l'evasione delle richieste degli interessati di esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, informando prontamente il Cliente in caso di ricezione di eventuali richieste da parte degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Codice di condotta<sup>7</sup>;
  - g) informare tempestivamente il Cliente in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connesso alla esecuzione delle Servizi oggetto del Contratto, fatto salvo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice di condotta, il rispetto degli obblighi di segreto previsti dalla legge o dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, e collaborare con il Cliente, quale Titolare, alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice di condotta;
  - h) cancellare tutti i dati personali trascorsi trenta (30) giorni dopo la cessazione dei Servizi oggetto del Contratto e cancellare le copie esistenti, o restituirli al Cliente su richiesta di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Codice di condotta, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte della SWH che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione al Cliente;
  - i) nel caso di richieste di informazioni e di controlli da parte del Cliente, che comportino l'accesso a documenti o informazioni aziendali riservate, la SWH, posto quanto previsto dall'art. 17 del Codice di condotta, per assicurare la tutela dei relativi interessi industriali e commerciali, nonché la sicurezza dei relativi Prodotti e Servizi, potrà prevedere che lo svolgimento delle verifiche sia subordinato all'adozione di specifici impegni di riservatezza da parte del Cliente e dei soggetti da questi eventualmente incaricati (es. auditor, revisori, etc.). In ogni caso, le tempistiche e le modalità di svolgimento delle verifiche dovranno essere preventivamente concordate con la SWH, allo scopo di salvaguardarne sia le politiche di riservatezza e di accesso ai locali aziendali, sia le esigenze di continuità operativa e

<sup>7</sup> Valutare se inserire nel Contratto la seguente previsione: "Laddove alla SWH sia richiesto uno sforzo superiore a quello ragionevolmente necessario per dare supporto nella gestione e riscontro di richieste degli interessati, la medesima SWH potrà addebitare al Cliente un costo ragionevole basato sulle spese amministrative da sostenere effettivamente per il supporto fornito"



l'assenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti incaricati delle attività di verifica. La SWH potrà concordare con il Cliente eventuali costi ragionevolmente necessari all'espletamento di specifiche attività di verifica dallo stesso richieste in materia di protezione dati, che comportino comunque il coinvolgimento di personale del Produttore e che abbiano una durata superiore alla giornata lavorativa.

## 5. Ricorso della SWH a Sub-Responsabili del trattamento

5.1. La SWH, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del Codice di condotta, è autorizzata in via generale<sup>8</sup> ad avvalersi di ulteriori Responsabili (di seguito "**Sub-Responsabili**") appartenenti alle seguenti categorie: ...

5.2. L'elenco completo dei Sub-Responsabili è reso disponibile al Cliente a richiesta e/o tramite la relativa area riservata o i canali di assistenza. La SWH può sostituire gli ulteriori Responsabili in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Cliente o aggiornamento del menzionato elenco. Il Cliente potrà manifestare la sua opposizione entro trenta (30) giorni dal ricevimento dalla comunicazione o dall'aggiornamento dell'elenco.

5.3. La SWH dichiara e garantisce che tali Sub-Responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR e si impegna a vincolare contrattualmente gli ulteriori Responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dalla SWH nei confronti del Cliente.

5.4. Il Produttore del Software rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Cliente in relazione all'adempimento da parte del Sub-Responsabile della SWH degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi dell'art. 28, par. 4, del GDPR.

## 6. Durata dell'Accordo

6.1. Il presente Accordo ha la stessa durata del Contratto e verrà meno in tutti i casi di cessazione del Contratto medesimo.

## 7. Modifiche

7.1. Nessun accordo o pattuizione che modifichi o ampli il presente Accordo sarà vincolante per le Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Accordo, sia sottoscritto e scambiato tra le Parti.

## 8. Effetti del presente Accordo

8.1. Il presente Accordo supera ed annulla altre eventuali intese o accordi precedenti delle Parti, aventi lo stesso oggetto.

8.2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo le Parti convengono di fare riferimento al Contratto.

## 9. Comunicazioni

9.1. Ad eccezione di quanto espressamente previsto all'articolo 4, qualsiasi comunicazione prevista o consentita ai sensi del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto via posta elettronica certificata

---

<sup>8</sup> Verificare coerenza con eventuale clausola contrattuale concernente la deroga al divieto di subappalto delle attività



(PEC) agli indirizzi indicati nel Contratto, e si considera validamente effettuata al momento del ricevimento della comunicazione dalla Parte destinataria.<sup>9</sup>

... (luogo), ... (data)

IL CLIENTE

... (nominativo e qualifica)

Firma .....

LA SOFTWARE HOUSE

... (nominativo e qualifica)

Firma .....

<sup>9</sup> Valutare se, ove non già previsto, inserire nell'ambito del Contratto anche le seguenti previsioni:

“... **Remunerazione** - Le Parti hanno già tenuto in debito conto le attività che la SWH avrebbe svolto in qualità di Responsabile nella determinazione della remunerazione prevista nel Contratto. Le Parti convengono che, in virtù del presente Accordo, la SWH non riceverà alcuna remunerazione, indennità o compenso specifico ed ulteriore rispetto a quello previsto dal Contratto.

... **Garanzia e manleva** - Le Parti si impegnano comunque a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, che risultino rispettivamente imputabili.”



## Allegato A

**Descrizione delle attività di trattamento di dati personali connesse allo svolgimento delle Attività oggetto del Contratto**

Attività svolte	Finalità del trattamento	Natura del trattamento	Durata del trattamento	Categorie di interessati	Categorie di dati personali
<i>Es.: installazione, test, collaudo, messa in esercizio, assistenza, manutenzione, aggiornamento del SW Gestionale ...</i>	...	<i>Interamente/parzialmente automatizzata</i>	<i>Es.: Durata del Contratto</i>	<i>Es.: clienti, utenti, dipendenti, ecc.</i>	<i>Es.: dati personali comuni, dati particolari, dati penali (specificare sotto categorie) ...</i>

ALLEGATO D

## ORGANISMO SI MONITORAGGIO

1. L'OdM è un soggetto esterno all'organizzazione di Assosoftware che abbia ottenuto l'accreditamento da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il «Garante» o anche l'«Autorità») ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) 2016/679. L'OdM è composto da un numero di tre componenti, designati, rispettivamente, uno dal consiglio generale di Assosoftware, quale soggetto promotore del codice di condotta sulla base delle candidature proposte dai produttori del software associati, uno dagli organismi rappresentativi delle categorie dei clienti utilizzatori dei SW Gestionali e uno dal CNCU insieme alle associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale, sulla base di candidature relative a persone provenienti da ambienti accademici, tecnici o legali con comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni con riguardo anche al settore relativo al Software Gestionale, a condizione che si tratti di persone esterne all'associazione, che non abbiano partecipato ai lavori di stesura del presente codice di condotta e che rispettino i requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità, conflitto di interessi e competenza sotto indicati per i componenti degli OdM. L'OdM sarà comunque presieduto dal componente designato da Assosoftware, quale persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, con particolare riguardo al settore dei software gestionali, che svolgerà funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attività dell'Organismo medesimo.

L'incarico dei componenti dell'OdM, avrà la durata di cinque (5) anni, non rinnovabile. Prima della scadenza del mandato dell'OdM, Assosoftware provvederà a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. Per le relative attività amministrative e di segreteria, l'OdM può avvalersi del supporto di personale reclutato tramite agenzie esterne di lavoro e/o messo a disposizione da Assosoftware, purché esclusivamente dedicato alle attività dell'Organismo e operante sotto il diretto controllo di quest'ultimo (senza alcuna ingerenza da parte della stessa associazione). Laddove l'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, avesse necessità di personale di supporto, il relativo incarico

